REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18/2016

1 - (Competenze delle Commissioni consiliari)

Le Commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio comunale, di cui condividono le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con il compito di contribuire all'organizzazione del lavoro del Consiglio comunale, svolgono attività istruttoria, di studio e approfondimento di particolari aspetti o materie di un determinato settore dell'amministrazione, esprimono pareri su iniziative e proposte da discutere in Consiglio Comunale, vigilano sulle attività degli uffici e delle Aziende del Comune e partecipate.

Il presente Regolamento disciplina l'attività delle Commissioni Consiliari permanenti, nonché delle commissioni temporanee e speciali, istituite ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto Comunale.

2 - (Composizione e costituzione delle Commissioni)

Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno le Commissioni permanenti previste per legge e per Statuto, determinandone la composizione numerica e le competenze con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella di insediamento della nuova amministrazione.

Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali individuati sulla base di un criterio di rappresentanza proporzionale tra i gruppi, e tra maggioranza e minoranza.

L'elezione dei componenti ciascuna commissione è effettuata dal consiglio sulla base delle proposte formalizzate dai capigruppo nel rispetto delle quote di rappresentanza in seduta pubblica con votazione palese, salve diverse disposizioni di legge o di statuto.

La sostituzione dei membri delle commissioni avviene secondo le stesse modalità e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per la costituzione delle commissioni.

Il Presidente del Consiglio comunale ed il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione consiliare, salve diverse disposizioni di legge o di statuto.

Ogni Consigliere indicato quale membro di qualsiasi commissione, in caso di impedimento temporaneo, può farsi sostituire da altro Consigliere comunale.

Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

Il Presidente del Consiglio comunale e ogni Consigliere può partecipare alle sedute di tutte le Commissioni permanenti, senza diritto al voto né al gettone di presenza.

3 - (Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

La prima seduta delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, entro trenta giorni dalla delibera consiliare di costituzione.

Nella prima seduta la Commissione procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.

I nominativi dei membri eletti vengono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Revisori dei Conti ed al Segretario Generale.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Possono essere revocati dalla carica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4 - (Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno tre giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente deve convocare la commissione quando venga richiesto dai membri commissari secondo le stesse regole previste nello Statuto del Comune per la convocazione del Consiglio Comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Presidente disciplina i lavori della Commissione, ne regola i dibattiti fissando la data delle adunanze e degli argomenti da trattare, tiene i contatti con gli altri organi e uffici del comune.

Ogni membro della Commissione, ed i capigruppo di ogni gruppo consiliare presente in consiglio, possono proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa.

Le convocazioni delle commissioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione e al Presidente del Consiglio nel

loro domicilio, anche a mezzo e-mail, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

In caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano, componente della Commissione.

5 - (Competenze delle Commissioni)

La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Il Sindaco ed i componenti della Giunta o loro delegati, possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno. alle riunioni di tutte le Commissioni, salva diversa disposizione di legge o di Statuto.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno tre giorni prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione, ovvero trasmessi a mezzo e-mail a tutti i consiglieri componenti la commissione.

Le Commissioni possono essere incaricate dal Consiglio comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio ad esse rimessi dal Presidente del Consiglio Comunale.

Le Commissioni provvedono all' esercizio delle funzioni assegnate nel più breve tempo e comunque nel tempo indicato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Le Commissioni possono presentare al Consiglio Comunale proposte di ordini del giorno e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

Il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari e gli argomenti da trattare alla Commissione competente per materia, comprese proposte, mozioni e ordini del giorno, eventualmente prevedendo l'assunzione del parere di altra commissione competente, e fissando il termine per la presentazione delle conclusioni d'intesa con il Presidente della Commissione.

Nel caso in cui gli argomenti da trattare riguardino competenze di più di una Commissione si può procedere a sedute congiunte, previa intesa fra i Presidenti delle Commissioni interessate sulla modalità di svolgimento della riunione.

6 - (Funzioni delle Commissioni)

Le Commissioni consiliari si riuniscono:
in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
in sede redigente, per la redazione del testo finale degli atti di cui al precedente art. 5 da sottoporre al voto del Consiglio comunale.

7 - (Commissione in sede consultiva)

Il Presidente del Consiglio comunale richiede l'espressione del parere di competenza, verbale o scritto a seconda dell'importanza dell'argomento.
Ove i termini assegnati per l'esame della materia decorrano senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio riscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.

8 - (Commissione in sede redigente)

Il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto, sia nel complesso che sui singoli articoli.
Al termine dei lavori della Commissione l'esito viene comunicato al Presidente del Consiglio Comunale.

9 - (Indagini delle Commissioni)

Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni. Ove queste comportino una spesa le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale.

Esaurita l'indagine, la Commissione trasmette al Consiglio Comunale la relazione o le relazioni eventualmente presentate dai componenti.

10 - (Commissioni speciali)

Oltre alle Commissioni permanenti istituite ai sensi di legge o di Statuto, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee, speciali o d'inchiesta, per l'approfondimento di particolari questioni o aspetti dell'attività amministrativa, designandone i membri e il Presidente, indicandone l'oggetto, i compiti e i criteri di lavoro. In mancanza di diversa indicazione nella delibera istitutiva, il funzionamento di tali commissioni sarà disciplinato dal presente regolamento, comunque salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto

Esaurita l'indagine, la Commissione trasmette al Consiglio Comunale la relazione o le relazioni eventualmente presentate dai componenti.

11 - (Sedute delle Commissioni e processo verbale)

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi previsti dalla legge. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione.

Il Segretario delle Commissioni è individuato fra i membri della Commissione stessa, ed è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria generale.

12 - (Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie sedute dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società di servizi, e possono effettuare consultazioni con i rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, e possono promuovere convegni, incontri e altre iniziative pubbliche.

13 - (Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

Il Sindaco, o suo Assessore delegato, può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno, ed il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta nonché il Revisore dei Conti ad intervenire alle adunanze della commissione.

Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico.

Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

14 - (Discussione e votazione nelle Commissioni)

Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio Comunale.

Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.

Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire. Queste sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.

Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro.

***